

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 346/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 814 pf 14/15 adottato nei confronti del Sig. Stefano VINCIGUERRA, istruttore di giovani calciatori della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Stefano VINCIGUERRA istruttore di giovani calciatori della società A.S.D. ATHLETIC CLUB LIBERI, per la violazione di cui all'art. 1*bis*, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, poiché la sua esternazione verbale, in occasione della gara LEDAKOS – ATHLETIC CLUB LIBERI, categoria pulcini 2° anno, risulta incompatibile con i Principi fondamentali sanciti dalla “Carta dei diritti dei bambini” e dalla “Carta dei diritti dei ragazzi allo Sport”, cui si deve guardare con particolare attenzione in modo da assicurare ad ogni bambino il diritto di divertirsi e giocare, il diritto di essere circondato e allenato da persone competenti e il diritto di praticare sport in assoluta sicurezza, valori posti a base dei modelli educativi ai quali si devono riferire tutte le attività promosse e praticate nei Settori Giovanili;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano VINCIGUERRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di squalifica per il Sig. Stefano VINCIGUERRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 14 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio